Appendice 5

Linee guida per l'ascolto dei minori vittime di reato/ nei procedimenti giudiziari

1. PREMESSA 170
2. MOTIVAZIONE 172
3. RICHIESTA DI COLLABORAZIONE F.O. / SERCOP - AUSILIARI DI P.G 173
4. CONTATTO F.O. – AUSILIARIO 174
5. SVOLGIMENTO DELLA AUDIZIONE 174
6. ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL'AUDIZIONE 175

1. PREMESSA

Nel sistema processuale la testimonianza occupa un posto centrale; ciò è ancor più vero nei casi di sospetto abuso sessuale o maltrattamenti a danno di un minore, poiché lo stesso, oltre che vittima, è spesso l'unico testimone oculare disponibile.

La testimonianza del minore è un evento complesso che induce a riflettere circa le determinanti che la influenzano. Il primo e più significativo rapporto tra minore e struttura giudiziaria è quello dell'audizione del minore, in cui il bambino viene ascoltato in qualità di testimone in un procedimento penale e, nei casi in cui Giudice ritenga opportuno, in un procedimento civile ed amministrativo.

È auspicabile pertanto che tutti i professionisti che incontrano il minore, siano essi appartenenti all'area giuridica o psico-sociale, abbiano acquisito competenze culturali e tecniche specifiche, tenendo conto del frequente incrocio tra esigenze cliniche e giudiziarie.

Pertanto, anche se l'intervento sul minore nasce in un quadro giudiziario esso dovrà rispettare i criteri comunemente riconosciuti in abito clinico.

Tale duplice rilevanza è, di fatto, ormai ampiamente riconosciuta a livello legislativo e diversi sono i provvedimenti che se ne occupano. La salvaguardia dei diritti dei minori coinvolti in procedimenti penali trova riconoscimento giuridico anche a livello internazionale.

La Convenzione di New York sui Diritti del Fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 27 Maggio 1991 n. 176, ha dato un impulso importante alla comunicazione con il minore, affermando il diritto di espressione del minore e un obbligo di ascolto dello stesso da parte delle istituzioni.

Le indicazioni della Convenzione di New York sui Diritti del Fanciullo del 20 novembre 1989 sono state riprese, sviluppate e rafforzate negli artt. 3 e 6 della Convenzione Europea sull'esercizio dei Diritti dei Fanciulli, sottoscritta a Strasburgo il 25 Gennaio 1996 e ratificata con legge 20 Marzo 2003 n. 77, in cui viene sancito il diritto del minore ad essere informato e ad esprimere la propria opinione

nei procedimenti che lo riguardano dinnanzi a un'Autorità Giudiziaria.

A livello nazionale, inoltre, la Carta di Noto definisce le Linee Guida per l'esame del minore in caso di abuso sessuale, rivolte ai diversi professionisti che, nell'ambito dei procedimenti penali, instaurano un rapporto con il minore.

Per quanto riguarda la testimonianza del minore durante l'iter giudiziario è utile considerare che risulta necessario che la raccolta avvenga in modo puntuale, al fine di contenere l'eventualità della ripetizione, poiché:

- Il minore somma interiormente tutte le occasioni in cui ha effettuato delle dichiarazioni circa l'esperienza traumatica.
- La sua capacità di rendere testimonianza dipende dal grado di elaborazione del trauma.

Conseguentemente:

- È opportuno non moltiplicare tali occasioni.
- È imprescindibile garantire al minore condizioni di protezione, nel momento in cui gli viene richiesto di rendere dichiarazioni.
- È auspicabile che tale richiesta venga subordinata, nella scelta di tempi e modi, al rispetto del grado di elaborazione del trauma raggiunto dal minore.
- È necessario tenere conto, nella valutazione della validità delle dichiarazioni, della loro contestualizzazione (tempi, modi, luoghi, interlocutori, aspetti emotivi).

La raccolta delle rilevazioni dovrà accompagnarsi ad una grande attenzione a non attivare sentimenti che inibiscano la narrazione (colpa, vergogna, tradimento), evitando pertanto elementi di "suggestione positiva" (sovrapponendo idee, ipotesi e sentimenti dell'adulto alla narrazione del bambino) ed elementi di "suggestione negativa" (squalifiche, ripetizioni di domande, dubbi e perplessità dell'adulto).

2. MOTIVAZIONE

L'audizione di un minore coinvolto in un procedimento penale richiede necessariamente la collaborazione fra due professioni (rappresentante dell'Autorità Giudiziaria e psicologo) che, seppure interessati entrambi alla tutela della vittima ed al suo benessere psico-fisico, adottano modalità operative e linguaggi profondamente diversi. Non bisogna però dimenticare che il procedimento è finalizzato all'individuazione e punizione dell'autore di un reato. Solo attraverso una corretta e puntuale integrazione, è possibile raggiungere il duplice obiettivo.

Da questo nasce l'esigenza che entrambe le figure professionali acquisiscano competenze specifiche attraverso una adeguata formazione.

Più la raccolta di informazioni è chiara già in questa fase, più si contiene l'eventualità che il minore si trovi a ripetere troppe volte le stesse dichiarazioni. Tale attenzione appare doverosa perché contiene il rischio di vittimizzazione secondaria del minore.

A partire da tali premesse, l'esigenza operativa dei professionisti attivi nei servizi di tutela ai minori è quella di promuovere Linee Guida condivise con Forze dell'Ordine ed Autorità Giudiziaria, al fine di adottare modalità operative che pur partendo da linguaggi e culture professionali diversi giungano, attraverso una corretta e puntuale integrazione, al comune obiettivo di raccogliere elementi di rilievo ai fini del procedimento in essere, garantendo la salvaguardia del benessere psicologico del minore.

La raccomandazione che l'audizione del minore avvenga il più tempestivamente possibile, ovvero subito dopo l'avvenuta segnalazione, comporta che negli ultimi anni i servizi tutela minori vengano sempre più spesso chiamati ad assistere il minore in fase di SIT.

Di seguito una proposta di articolazione della collaborazione fra le F.O. e Sercop, nelle differenti fasi connesse all'ascolto del minore durante la SIT.

3. RICHIESTA DI COLLABORAZIONE F.O. / SERCOP – AUSILIARI DI P.G

Nel momento in cui le F.O. necessitano di svolgere l'audizione di un minore con l'ausilio di uno psicologo è importante che la richiesta venga inoltrata al Responsabile del Servizio Tutela Minori Sercop, affinché lo stesso individui il professionista idoneo, tenuto conto che è necessario che quest'ultimo non abbia già in carico il minore nell'ambito di procedimenti civili. Il vaglio operato dal Responsabile del Servizio Tutela Minori permetterà anche la salvaguardia di un'eventuale presa in carico successiva del minore da parte di un professionista diverso da quello individuato per svolgere il ruolo di ausiliario.

A tale richiesta è bene segua una formalizzazione scritta.

Il Servizio Tutela Minori Sercop mette a disposizione, affinché le audizioni avvengano in luoghi adatti alle esigenze dei minori, una sede dotata di impianto per l'audio-videoregistrazione, PC e stampante.

Tali ausili tecnici risultano fondamentali in quanto permettono:

- Alle parti ed al Giudice di controllare il corretto svolgimento dell'audizione.
- Di documentare e conservare sia elementi verbali, sia non verbali.
- Di ridurre la necessità di ulteriori audizioni.
- Che il materiale acquisito possa essere utilizzato ai fini del giudizio e pertanto messo a disposizione del magistrato.

Qualora l'esigenza fosse quella di sentire il minore nel contesto scolastico, al fine di evitare allarmismi da parte del Dirigente e del personale docente (circostanze più volte sperimentate nel corso degli anni) è auspicabile che si coinvolga comunque il Responsabile di Servizio Tutela Minori Sercop. Quest'ultimo, quotidianamente in contatto con le realtà scolastiche del territorio, può riportare preliminarmente tale esigenza all'interlocutore della scuola deputato,

richiamandolo ovviamente al rispetto della riservatezza dell'atto; successivamente, il contatto diretto fra le F.O. e scuola si instaurerà con il referente scolastico correttamente individuato.

Di contro, il contatto con le famiglie deve necessariamente essere promosso direttamente ed esclusivamente dalle F.O., da un lato poiché frequentemente tali nuclei sono già in carico al Servizio Tutela (o lo saranno successivamente), dall'altro perché solo le F.O. sono in grado di discriminare quali informazioni possono essere comunicate alle famiglie.

Non si ritiene opportuno, come invece a volte richiesto, condurre colloqui preliminari con il minore, in quanto gli stessi potrebbero produrre resistenze o, al contrario, investimenti eccessivi sulla figura dello psicologo; ciò potrebbe inficiare lo svolgimento dell'audizione vera e propria.

4. CONTATTO F.O. – AUSILIARIO

Tale fase è deputata alla costruzione delle migliori modalità di collaborazione fra i professionisti coinvolti nell'audizione del minore ed alla definizione del ruolo dell'ausiliario nel corso dell'audizione stessa.

Affinché l'audizione non venga condotta "alla cieca", è importante che l'ausiliario venga reso edotto di alcune informazioni riguardanti il procedimento, i fatti oggetto di denuncia e le eventuali informazioni di pertinenza all'audizione, contenute nel fascicolo.

In tale fase verrà formalizzata la nomina di ausiliario.

5. SVOLGIMENTO DELLA AUDIZIONE

Al fine di garantire una buona conduzione dell'audizione del minore, è fondamentale che i professionisti coinvolti concordino atten-

tamente le modalità di ascolto più opportune e rispondenti all'età del soggetto coinvolto. Sarà altrettanto opportuno condividere la gestione di un'eventuale interruzione temporaneamente o definitiva dell'audizione, se ciò dovesse rendersi necessario a fronte di segnali marcati di disagio da parte del minore.

È bene che in sede di audizione il minore venga informato, con modalità che tengano conto dell'età dello stesso, circa la motivazione dell'intervento in essere e venga effettuata un'adeguata presentazione delle figure presenti e delle relative funzioni, con particolare attenzione al ruolo di "accompagnamento" reso dall'ausiliario; sarà cura dei professionisti procedere alla descrizione del setting.

Durante l'audizione, le domande devono essere poste in modo semplice ed esplicito, formulate con un linguaggio appropriato all'età ed allo sviluppo cognitivo del minore; altresì, i quesiti devono essere pertinenti alle finalità dell'ascolto e privi di termini tecnici di difficile comprensione.

A conclusione dell'audizione è necessario che venga fornita al minore una lettura del verbale redatto, e che lo stesso venga controfirmato dal medesimo e da tutti i professionisti presenti.

6. ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL'AUDIZIONE

Sarà compito dell'ausiliario, solo qualora ne venga fatta esplicita richiesta dal PM nella delega di indagine, stendere relazione scritta sugli elementi salienti osservati durante l'audizione, astenendosi dall'indicare alcun giudizio relativamente all'attendibilità del minore in merito alle dichiarazioni rese.

Tale strumento appare di particolare rilevanza, in quanto può contenere osservazioni anche circa elementi raccolti nelle fasi pre e post audizione che, diversamente, verrebbero persi perché non oggetto di audio-videoregistrazione.